

R.D.L. 02/11/1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1933, n. 301.

Epigrafe

TITOLO I

Licenza d'importazione

- 1.
- 2.
- 3.

TITOLO II

Trattamento industriale degli oli minerali

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

TITOLO III

Depositi e distributori di oli minerali e carburanti

- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

TITOLO IV

Disposizioni comuni ai titoli precedenti

- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.

R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (1)

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (2) (3) (4) (5).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1933, n. 301.

(2) Convertito in legge dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367.

(3) La L. 27 marzo 1969, n. 121, reca norme sull'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati. Essa con l'art. 4 ha abrogato le norme del presente R.D.L. incompatibili con le disposizioni ivi contenute.

(4) L'art. 11 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.L. 5 maggio 1957, n. 271.

(5) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

TITOLO I Licenza d'importazione

1. L'importazione degli oli minerali greggi, dei loro derivati e dei residui della loro lavorazione, in quantità non inferiore, per ogni singola importazione, a kg. 200 per gli oli minerali lubrificanti ed a kg. 1000 per gli altri prodotti petroliferi è posta sotto il controllo dello Stato secondo le norme del presente decreto. E pure posta sotto il controllo dello Stato, secondo le norme del presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non inferiore, per ciascun mese, a kg. 1500 per i lubrificanti ed a kg. 15.000 per gli altri prodotti petroliferi (6).

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 2 dicembre 1934, n. 1961.

2. Chiunque intenda importare oli minerali greggi, loro derivati e residui della loro lavorazione per le quantità previste dal precedente articolo, deve chiederne licenza al Ministro per le corporazioni (7). Per le importazioni di oli minerali lubrificanti in quantità superiore a kg. 1500 mensili, e per quelle degli altri prodotti petroliferi in quantità superiore a 300 tonnellate mensili sono rilasciate licenze generali. La durata della licenza generale non può essere maggiore di anni venti per gli oli minerali greggi e per i residui della loro lavorazione, e di anni tre per i prodotti derivati. Per le importazioni di oli minerali e di residui in misura non superiore a 300 tonnellate mensili, destinati al consumo diretto dell'importatore, sono rilasciate licenze speciali, valevoli per singole importazioni da effettuarsi entro due mesi dal loro rilascio. Sono esenti dall'obbligo della licenza le dotazioni normali di carburante degli autoveicoli che varcano la frontiera (8).

(7) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 2 dicembre 1934, n. 1961.

3. Sulle domande di licenza, sia generale, sia speciale, provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni (9) di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

La licenza generale dovrà particolarmente indicare:

a) la natura e specie dei prodotti da importare, e per ciascuna specie la quantità massima dell'importazione autorizzata per ciascun anno;

b) l'obbligo del titolare della licenza di costituire, in depositi propri o altrui, uno stock di riserva nella misura che sarà fissata nella licenza generale di importazione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la specie dei prodotti importati;

c) l'obbligo del titolare della licenza di comunicare al Ministero delle corporazioni (10), una situazione mensile, per qualità e quantità di prodotti degli stock di riserva di cui alla precedente lettera b), indicando i luoghi in cui essi sono depositati, e di fornire inoltre a detto Ministero quelle notizie e quei dati che saranno in ogni tempo richiesti;

d) l'obbligo del titolare della licenza di consentire il libero accesso ai magazzini ed agli uffici ai funzionari dei Ministeri delle corporazione (11) e delle finanze incaricati della vigilanza ai quali dovranno essere esibiti, se richiesti, le contabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento inerente alle importazioni effettuate;

e) l'obbligo del titolare della licenza di consentire la priorità della fornitura ai servizi statali e pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità indicati con decreto del Ministro per le corporazioni (12), di concerto con i Ministri interessati;

f) l'obbligo del titolare della licenza di assicurare, su richiesta dell'amministrazione concedente, in proporzione delle importazioni da lui effettuate o da effettuarsi, la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale;

g) le eventuali garanzie che siano richieste per la esecuzione degli obblighi connessi con l'esercizio della licenza generale di importazione.

La concessione della licenza è soggetta al pagamento di una tassa di lire 1000 una volta tanto per le licenze generali e di lire 10 per ogni partita da importare per le licenze speciali (13).

(9) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(10) Vedi ora n. 128, tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121 (T.U. delle tasse sulle concessioni governative).

(11) Vedi ora n. 128, tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121 (T.U. delle tasse sulle concessioni governative).

(12) Vedi ora n. 128, tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121 (T.U. delle tasse sulle concessioni governative).

(13) Vedi ora n. 128, tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121 (T.U. delle tasse sulle concessioni governative).

TITOLO II

Trattamento industriale degli oli minerali

4. Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli oli minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli oli medesimi, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni (14). La durata della concessione è stabilita nel relativo decreto (15).

(14) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(15) L'art. 1, R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, convertito in legge con L. 11 gennaio 1937, n. 187, così dispone:

« Art. 1. Chiunque intenda eseguire le operazioni di trasformazione, rettificazione, o comunque elaborazione contemplate dall'art. 4, del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dall'art. 12 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in opifici, la cui potenzialità di trattamento non oltrepassi le 5000 tonn. annue di materia prima, non è tenuto a chiedere la concessione prevista dagli articoli sopra citati, ma deve ottenere preventivamente apposita autorizzazione dal Ministro per le corporazioni (ora: *Ministero dell'industria e del commercio*) che provvede in merito di concerto col Ministro per le finanze.

Le domande dirette ad ottenere la predetta autorizzazione devono essere formulate ed inoltrate al Ministero delle corporazioni (ora: *Ministero dell'industria e del commercio*) con le modalità e con la procedura stabilite dall'art. 4 del regio decreto 15 maggio 1933, n. 590, recante norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141.

Le lavorazioni eseguite in detti opifici sono sottoposte, oltre che alla vigilanza fiscale del Ministero delle finanze, al controllo del Ministero delle corporazioni (

ora: *Ministero dell'industria e del commercio*).

Gli opifici di cui sopra e quelli della stessa natura e potenzialità, in attività in base a precedenti autorizzazioni, come pure quelli che estraggono oli di resina da materie prime di origine estera o nazionale, saranno assoggettati ad un diritto fiscale di licenza di lire 100 annue.

Tale diritto sostituisce anche quello stabilito dall'art. 4 del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, che rimane perciò abrogato».

5. Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni (16), di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

La concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) l'impianto degli stabilimenti di lavorazione deve essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno approvate dal Ministro per le corporazioni (17), di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la commissione suprema di difesa (18);

b) le maestranze e gli impiegati tecnici ed amministrativi addetti alle imprese autorizzate a sensi del presente decreto, debbono essere di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro per le corporazioni (19);

c) il titolare della concessione è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g) dell'art. 3.

(16) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente

Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(17) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(18) Ora Consiglio Superiore delle forze armate (L. 9 gennaio 1951, n. 167).

(19) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

6. Le lavorazioni industriali concesse ai sensi del presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza permanente tecnica e fiscale da parte dei competenti organi dei Ministeri delle corporazioni (20) e delle finanze.

I funzionari di detti Ministeri, all'uopo delegati, avranno in ogni tempo diritto di accesso negli uffici, nei depositi e nei locali di lavorazione dello stabilimento; avranno inoltre la facoltà di esaminare le contabilità ed i registri di fabbrica, nonché di prelevare gratuitamente campioni di prodotti in qualunque stadio di lavorazione essi si trovino.

Le spese relative alla vigilanza di cui sopra sono a carico delle singole aziende interessate.

(20) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

7. Gli opifici ai quali è rilasciata la concessione per la raffinazione, la trasformazione o comunque l'elaborazione degli oli minerali o dei residui provenienti dall'estero, sono considerati ai soli effetti delle lavorazioni dei prodotti petroliferi che in essi si compiono, fuori della linea doganale.

La franchigia doganale si limita alle sole materie prime petrolifere impiegate nelle lavorazioni stesse.

Con decreto del Ministro per le corporazioni (21), di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche di tali materie prime (22).

Sui prodotti ottenuti, immessi in consumo nel regno, verranno applicati i dazi ed i diritti accessori che saranno stabiliti dalla tariffa doganale per i prodotti petroliferi ottenuti in opifici gestiti in regime di concessione.

(21) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(22) Il D.M. 31 dicembre 1934 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1935, n. 16) ha così disposto:

« *Articolo unico.* Le sotto indicate materie prime petrolifere da ammettere in franchigia negli opifici gestiti in regime di concessione a sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Oli minerali greggi. - Come tali si considerano gli oli greggi contenenti non più di 60 per cento in peso di oli distillanti sino a 300 C., di colore scuro e di odore caratteristico. Essi non dovranno aver subita alcuna lavorazione tranne la decantazione e la disidratazione, non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nei motori a scoppio in genere e quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.

Gli oli minerali greggi saranno accompagnati da un certificato di origine rilasciato da una autorità locale del paese di esportazione legalizzato dal competente consolato italiano. Tale certificato dovrà attestare che l'olio greggio al quale si riferisce è estratto da una determinata zona del territorio o deriva dalla miscela di oli greggi di determinate zone e non ha subito alcuna lavorazione tranne la decantazione e la disidratazione.

b) Residui della distillazione degli oli minerali. - Si considerano come tali i residui della distillazione degli oli minerali che contengono non più di 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300 C. non atti alla lubrificazione o alla illuminazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1935 e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale».

8. Gli opifici di cui al precedente art. 7 quando debbano sottoporre a lavorazione oli minerali o residui di origine nazionale, dovranno avere completamente ultimate le lavorazioni relative alle materie prime di origine estera.

Qualora dovessero porre contemporaneamente in lavorazione materie prime delle due specie, dovranno eseguire le lavorazioni in reparti separati. I prodotti finiti dovranno comunque essere raccolti in magazzini o depositi separati.

9. Il titolare di una concessione per il trattamento industriale degli oli minerali, o dei residui di cui all'art. 4, che sia contemporaneamente titolare di una licenza generale di importazione di cui all'art. 2 e che introduca nei suoi impianti industriali trasformazioni profonde che applichino nuovi processi di lavorazione, potrà ottenere, anche prima della scadenza della licenza generale, la rinnovazione della licenza stessa per un periodo fino a 20 anni dalla attivazione di detti impianti e per eguale periodo la rinnovazione della concessione di cui all'art. 4.

Sulle domande di rinnovazione, provvede, a suo insindacabile giudizio, il Ministro per le corporazioni (23), di concerto col Ministro per le finanze sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

(23) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

10. Il concessionario di cui all'art. 4 e chiunque intenda estrarre oli di resina e di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, è soggetto ad una tassa di licenza di lire 1000 per gli impianti destinati a trattare non più di 5000 tonnellate annue di materie prime e di lire 10.000 in ogni altro caso.

Deve inoltre sottoporsi alla speciale vigilanza ed agli altri obblighi di cui al precedente art. 6.

Chiunque intenda trasformare o rettificare oli minerali diversi da quelli previsti dal precedente comma, è soggetto ad una tassa di lire 1000 e dovrà pure sottoporsi alle spese di vigilanza ed agli altri obblighi di cui al già citato art. 6.

TITOLO III

Depositi e distributori di oli minerali e carburanti (24)

11. Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni (25), anche se l'impianto debba farsi su area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto (26) (27).

Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a mc. 25. Con decreto reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni (28) potrà essere variato tale limite.

(24) Vedi, ora, l'art. 16, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

(25) Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio, ha così disposto:

« Art. 8. Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, provvede il prefetto della Provincia, sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza della Camera di commercio, industria ed agricoltura, del Comando del corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione:

a) quando la capacità del deposito di oli minerali non sia superiore a 200 mc. (vedi ora L. 7 maggio 1965, n. 460, riportata in questa stessa nota);

b) quando trattisi di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio e la capacità di serbatoio non sia superiore a 50 mc.;

c) quando trattisi di depositi di gas di petrolio liquefatti e la capacità di accumulo non sia superiore a 5000 kg.

Art. 9. Il decreto di concessione del prefetto determina le modalità del collaudo, a cui debbono essere assoggettati, prima di essere posti in esercizio, i depositi di cui all'articolo precedente».

La L. 28 maggio 1959, n. 401, ha così disposto:

« Articolo unico. Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di oli minerali e loro derivati, indicati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 (riportato più sopra, in questa nota) il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comitato del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza».

Infine la L. 7 maggio 1965, n. 460, recante norme per l'attribuzione ai prefetti della competenza in materia di deposito di oli minerali ha disposto:

« *Art. 1.* La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

Art. 2. Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

Art. 3. Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4. Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplina il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali».

Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(26) Vedi, ora, l'art. 16, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

(27) L'art. 2, R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, così dispone:

Art. 2. L'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 10 metri cubi, non sono soggetti alla concessione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Per tali depositi devono comunque osservarsi le norme di sicurezza di cui al decreto in data 31 luglio 1934 emanato dal Ministro per l'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge sopracitato».

La L. 23 febbraio 1950, n. 170, così dispone:

« *Art. 1.* L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad un serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono più soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Art. 2. L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento, nonché dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto».

(28) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

12. Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile il Ministro per le corporazioni (29), di concerto con il Ministro per le finanze e sentito il parere della commissione indicata nell'art. 15.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

a) l'oggetto principale dell'azienda;

b) la natura dei prodotti da immettere nei depositi, distinti secondo la specie, e per ciascuna di esse la quantità massima autorizzata;

c) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente, per proprio conto, in quanto sia anche titolare di una licenza generale d'importazione, o altrimenti per conto altrui, una scorta di prodotti petroliferi nella misura indicata nel decreto di concessione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la natura dei prodotti stessi (30);

d) l'obbligo del titolare, quando il deposito non sia destinato al consumo diretto del concessionario, di consentire la priorità nella fornitura ai servizi pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreto del Ministro per le corporazioni (31), di concerto con i Ministri interessati;

e) l'obbligo di assumere e tenere maestranze ed impiegati tecnici ed amministrativi di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro per le corporazioni;

f) gli obblighi previsti dalle lettere c), d), g) dell'art. 3.

(29) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(30) Il D.M. 30 marzo 1963 ha così disposto:

« *Art. 1.* La scorta di riserva che i concessionari di deposito di prodotti petroliferi derivati sono obbligati a mantenere in permanenza, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari citati nelle premesse, è temporaneamente fissata nella misura del 15 per cento della capacità di immagazzinamento dei depositi stessi.

Art. 2. Il Ministero dell'industria e del commercio provvederà a comunicare ai singoli concessionari di deposito i quantitativi di prodotti petroliferi derivati che, per effetto del disposto di cui all'articolo precedente, dovranno essere costituiti a scorta». Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 1968.

La L. 2 novembre 1964, n. 1160, così dispone:

« *Art. 1.* I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'art. 12, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dall'art. 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 (*riportato in nota 9 all'art. 11*), per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di oli minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.

Art. 2. Sono, altresì, esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'art. 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di oli minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacità di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di oli minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'art. 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856».

(31) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

13. Il concessionario dei depositi è particolarmente obbligato:

a) a tenere costantemente in efficienza il deposito;

b) a provvedere per l'occultamento, il mascheramento, e la sicurezza degli impianti secondo quanto sarà stabilito nel regolamento;

c) a non portare modifiche sostanziali agli impianti né a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'amministrazione concedente.

14. La facoltà di concedere l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti può essere delegata dal Ministro per le corporazioni (32) ai prefetti del regno.

Ai prefetti del regno può essere altresì delegata la facoltà di concedere l'impianto di depositi di capacità non superiore a 5 mc. in quanto occorra la concessione a norma dell'art. 11.

In tal caso, la commissione indicata nell'art. 15, anziché sulle singole domande di concessione sarà sentita sulle modalità cui il prefetto dovrà attenersi nel rilascio delle concessioni.

(32) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

TITOLO IV

Disposizioni comuni ai titoli precedenti

15. ... (33).

(33) Istituiva una Commissione per l'esame delle domande dirette ad ottenere le licenze di importazione e le concessioni per la gestione di opifici di lavorazione; la commissione la cui composizione fu modificata dall'art. 3, R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, fu sostituita dall'Ufficio Combustibili liquidi (R.D. 30 gennaio 1941, n. 271) il quale, dopo varie vicende, fu abolito dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che così dispose:

« *Art. 1.* Le attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio, salvo la competenza delle altre amministrazioni».

16. Le licenze e le concessioni di cui agli articoli 2, 4 e 11 non sono cedibili senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni (34).

(34) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

17. Il Ministro per le corporazioni (35) può pronunciare la decadenza del concessionario delle licenze di importazione e dell'esercizio degli opifici e dei depositi e distributori di cui agli articoli 2, 4 e 11 quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di licenza o di concessione;

b) non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

La licenza speciale sarà altresì revocata qualora vengano accertati tentativi del titolare diretti a sottrarsi all'obbligo della licenza generale.

La decadenza e la revoca sono dichiarate dal Ministro per le corporazioni (36), di concerto con quello per le finanze, sentita la commissione di cui all'art. 15.

Contro il provvedimento di decadenza e di revoca è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, numero 1054 .

(35) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

(36) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

18. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'esercizio delle facoltà che in materia di concessioni di demanio marittimo spettano all'amministrazione competente.

Le concessioni previste dal presente decreto sono altresì subordinate all'autorizzazione degli organi preposti alla sicurezza ed alla incolumità pubbliche, come pure al nulla osta delle altre amministrazioni statali interessate, secondo le rispettive competenze a norma delle leggi vigenti (37).

(37) Vedi l'art. 63, T.U. delle leggi P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

19. La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'articolo 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato (38).

(38) Vedi, anche, l'art. 52- bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

20. I decreti di concessione di cui agli artt. 4 e 11, esclusi quelli riguardanti gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono registrati col pagamento della tassa fissa di lire 1000 (39).

(39) Tassa così elevata dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707, la quale ha elevato a L. 1000 il limite minimo delle tasse fisse di registro.

21. Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 (40), indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art. 17.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni (41) con proprio decreto, ordinerà la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente articolo.

(40) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(41) Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, lo ripartì in due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, e poi dalla L. 4 gennaio 1951, n. 5, che lasciarono la materia degli oli minerali alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

22. Rimangono provvisoriamente in vigore, fino a che non sia diversamente provveduto, le disposizioni doganali contenute nel regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e nel regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748 (42).

Sono abrogate le altre disposizioni contenute nei regi decreti suddetti e quelle contenute nei regi decreti 25 novembre 1926, n. 2159, e 26 agosto 1927, n. 1774, nonché ogni altra disposizione che riguarda la materia contemplata dal presente decreto.

(42) Recavano norme ormai superate.

23. Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773 (43).

(43) Vedi il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, il D.M. 31 luglio 1934 e gli artt. 352 segg. e 392 segg., D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

24. Con decreto reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, verranno emanate le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione necessaria per l'esecuzione del presente decreto (44).

Con lo stesso decreto reale sarà pure stabilita la data dell'entrata in vigore del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge (45).

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(44) Vedi il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303.

(45) L'art. 2, R.D. 20 luglio 1934, n. 1303 stabilisce l'entrata in vigore al 16 agosto 1934.